



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 9 del 17 Settembre 2018

#### 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

##### **RINUNCIA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ELITE**

Il Comitato Regionale prende atto della rinuncia di partecipazione al Campionato Regionale UNDER 17 Elite da parte della sotto elencata società:

610092 S.C. C.S.P.R. 94 di Stignano

la suddeta società potrà avanzare richiesta di partecipazione ai Campionati Provinciali/Locali Allievi, territorialmente competenti, relativi alla s.s. 2018/2019 (cfr C.U. n. 4 del 25.07.2018).

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE"

#### **ORGANICO CAMPIONATO**

Il Comitato Regionale, esaminate le domande di iscrizione e la documentazione prodotta ha deliberato di ammettere le sotto elencate Società:

##### **aventi diritto:**

1.	941454	A.S.D.	ACADEMY LAMEZIA	di	Lamezia Terme
2.	910523	POL.	BIGSPORT CROTONE	di	Crotone
3.	66113	A.S.D.	BOCALE CALCIO ADMO	di	Reggio Calabria
4.	931589	A.S.D.	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	di	Corigliano C.
5.	23560	F.C.	ISOLA CAPO RIZZUTO	di	Isola Capo Rizzuto
6.	24660	S.S.D.	KENNEDY J.F.	di	Catanzaro
7.	919782	S.S.D.	MARCA	di	Cosenza
8.	610091	A.S.D.	POPILBIANCO	di	Cosenza
9.	941677	A.S.D.	SEGATO	di	Reggio Calabria
10.	206741		SPORTING CLUB CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro
11.	921763	S.S.D.	TAVERNA	di	Montalto Uffugo

##### **ammesse tra le "non aventi diritto":**

12.	943282	S.C.D.	DIGESSE DE GIORGIO	Punti 76
-----	--------	--------	--------------------	----------

Si trascrive di seguito la graduatoria delle altre Società che hanno proposto domanda di ammissione non accolte per mancanza posti disponibili:

1.	913819	A.S.D.	VIRTUS ACADEMY S.D.	Punti 62
2.	65625	N.S.	PRO COSENZA	Punti 55
3.	932313	A.S.D.	VIGOR CATANZARO	Punti 45

## LIMITI D'ETA

Al Campionato Regionale UNDER 17 "Elite" possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2002 e nel 2003 (possono giocare giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età).

## ASSEGNAZIONE TITOLO CAMPIONE REGIONALE

### (Formazione Della Classifica)

Al fine di determinare la Società vincente il Campionato Regionale UNDER 17 "Elite", che acquisisce il diritto di partecipazione alla Fase Finale Nazionale organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico, il cui inizio è previsto per il 26 maggio 2019, verranno effettuate le gare di Play Off.

Le modalità di svolgimento e la normativa verranno pubblicate con apposito Comunicato ufficiale.

## GARE PLAY OUT

Al fine di determinare le Società da retrocedere nel Campionato Regionale UNDER 17, verranno effettuate le gare di Play Out. Le modalità di svolgimento e la normativa verranno pubblicate con apposito Comunicato ufficiale.

## DATA INIZIO CAMPIONATO

Per come stabilito con il Comunicato Ufficiale n. 4 le gare dell'attività ufficiale avranno svolgimento nella giornata di DOMENICA - ore 11,00.

*In via del tutto eccezionale, per giustificati motivi e previo accordo tra le parti, le gare potranno disputarsi domenica pomeriggio o, in alternativa SABATO pomeriggio.*

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018**.

## UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi **a far data dal 1° Luglio 2017**, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

## 2. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Stralcio Corte Sportiva d'Appello - C.R. Liguria (cfr c.u. n. 1 del 05.07.2018)

... omissis...

**Prot. N. 46 CS – reclamo della società SPORTING CLUB CORIGLIANO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona pubblicato con C.U. n. 68 del 4 maggio 2018 relativo al Torneo Internazionale Città di Carcare "Memorial Giacomo Comparato" Categoria Giovanissimi 2004.**

La società S.C. CORIGLIANO ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento in epigrafe con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni dell'ammenda di € 500,00 e della squalifica del campo fino al 31 dicembre 2018.

Tali sanzioni sono state comminate in quanto un soggetto identificato dall'arbitro quale sostenitore del sodalizio, al termine della gara, entrava indebitamente nell'area degli spogliatoi ed ivi lo attingeva con un violento pugno al volto.

La ricostruzione dei fatti compendiata nel provvedimento del Primo Giudice non può essere revocata in dubbio: l'arbitro, infatti, nel proprio supplemento di referto ha riferito esplicitamente di essere stato fisicamente aggredito da un soggetto non inserito in distinta e chiaramente identificato quale "sostenitore della società Corigliano".

Tale individuo, in particolare, lo attingeva con "un violento pugno allo zigomo" e si allontanava prima del sopraggiungere delle Forze dell'Ordine.

Com'è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 14 C.G.S., le società rispondono dei fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più propri sostenitori, se dal fatto derivi un danno grave per l'incolumità fisica di una o più persone, e rispondono oggettivamente dell'operato dei propri sostenitori anche per fatti perpetrati in campo neutro ovvero su quello delle società ospitanti.

Nel caso di specie, stando al contenuto del referto arbitrale e del relativo supplemento, è pacifico che un sostenitore del Corigliano abbia provocato lesioni personali al direttore di gara, il quale a seguito di tale condotta era costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cairo Montenotte (SV), laddove gli veniva diagnosticata un prognosi di giorni sei.

Alla luce di quanto sopra, appare congrua la sanzione determinata dal Primo Giudice nella misura di € 500,00, risolvendosi nel minimo edittale previsto dall'art. 14 co. 2 C.G.S. per le società non appartenenti alla sfera professionistica.

Lo stesso articolo, peraltro, prevede l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18 co. 1 lett. g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica) "in caso di fatti particolarmente gravi", nonché la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate "qualora la società sia stata diffidata più volte".

Questa Corte non ritiene che il fatto, per quanto deplorabile, possa qualificarsi come particolarmente grave, in quanto commesso da un solo sostenitore.

Non risulta, inoltre né il 1° Giudice né da atto che la società Corigliano sia stata precedentemente diffidata ai sensi dell'art. 14 C.G.S.. Alla luce di quanto sopra, appare equa e proporzionata ai fatti in contestazione la sanzione pecuniaria.

Al contrario, non si ritiene congrua la sanzione della squalifica del campo fino al 31 dicembre 2018, stante la mancanza dei presupposti necessari ai fini dell'irrogazione di una simile sanzione.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società SPORTING CLUB CORIGLIANO, annulla la sanzione della squalifica del campo fino al 31 dicembre 2018. Conferma nel resto l'impugnato provvedimento e dispone la restituzione della tassa di reclamo.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi